

Regolamento sul parere di congruità e liquidazione dei compensi dei professionisti e sul tentativo di conciliazione tra i professionisti e clienti.

Premessa

- Art. 1)** Presentazione dell'istanza di congruità.
- Art. 2)** Contenuto dell'istanza
- Art. 3)** Nomina del Consigliere relatore.
- Art. 4)** Istruttoria del Consigliere relatore.
- Art. 5)** Poteri del Consigliere relatore e del Consiglio dell'Ordine. Comunicazione del provvedimento.
- Art. 6)** Termine finale del procedimento. Proroga e sospensione dei termini.
- Art. 7)** Ritiro documenti e tassa parere.
- Art. 8)** Ricorso in prevenzione del cliente.
- Art. 9)** Tentativo di conciliazione.
- Art. 10)** Pagamento della tassa pareri.

Premessa

- l'art. 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione Forense”, al comma 9 prevede che **in caso di mancato accordo tra avvocato e cliente sul compenso spettante al professionista**, “... ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione”;
- la norma sopra richiamata prevede che il professionista iscritto può richiedere al Consiglio dell’Ordine di appartenenza un parere sulla congruità della pretesta dell’avvocato in relazione all’opera prestata;
- l’art. 29 comma 1 della richiamata L. 247 del 2012, prevede, tra i “*Compiti e prerogative del consiglio*”, quello di dare “... *pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti; ...*” (lett. l), nonché, quello di intervenire “... *su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell’esercizio professionale, adoperandosi per comporre; ...*” (lett. o).
- peraltro, la norma sopra richiamata prevede che “*degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l’apposizione della prescritta formula;*”
- l’art. 29 comma 3, lett. b) della L. 247 del 2012 autorizza il Consiglio dell’Ordine a fissare contributi per i pareri sui compensi, e comunque per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate dall’art. 29 della L. 247 del 2012 “*e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell’avvocatura nonché per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali*”;

Art. 1) Presentazione dell’istanza di congruità.

- 1.** Il professionista iscritto interessato al rilascio del parere di congruità presenta l’istanza in duplice copia presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati, corredata di tutti i documenti necessari alla corretta valutazione della attività professionale svolta.
- 2.** L’istanza può essere presentata anche a mezzo PEC (posta elettronica certificata), trasmettendola in allegato formato digitale (pdf oppure word) all’indirizzo pec della Segreteria dell’Ordine, corredata con i documenti necessari, allegati in formato digitale (pdf).
- 3.** L’iscritto che intende richiedere il parere di congruità sul compenso al Consiglio dell’Ordine, utile ai sensi degli articoli 633 c.1 n. 2 e 636 c. 1 c.p.c., dovrà comunicare tale intenzione al proprio cliente, fatte salve eventuali esigenze cautelari.

Art. 2) Contenuto dell'istanza

1. L'istanza deve contenere, in ogni caso, **oltre alla parcella debitamente redatta** secondo la normativa applicabile *ratione temporis*, le seguenti indicazioni:

- a) **le generalità dell'istante**: residenza e codice fiscale, i recapiti telefonici e il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - b) **le generalità del cliente e/o parte assistita**: residenza e codice fiscale, l'eventuale indirizzo PEC;
 - c) **l'oggetto** dell'attività professionale svolta, indicando se giudiziale e/o stragiudiziale, e il ritenuto **valore della causa**;
 - d) **l'autorità giudiziaria adita**, il numero del procedimento, e gli eventuali provvedimenti emessi;
 - e) **la durata** dell'attività professionale svolta, se la stessa è terminata oppure è in corso;
 - f) **il momento** in cui è stata svolta **l'ultima delle attività** appena descritte;
 - g) **il risultato conseguito**, ed eventualmente, l'importanza delle questioni affrontate;
 - h) **il fascicolo di parte già depositato nel processo**, e tutti i documenti necessari alla corretta valutazione della attività professionale svolta;
 - i) **i criteri regolamentari e normativi** sulla base dei quali sono stati determinati i compensi e gli atti su cui l'iscritto fonda le proprie ragioni di credito, indicando, eventualmente, le ragioni per le quali si richiede l'applicazione di aumenti rispetto ai parametri base;
 - j) **il numero di parti** per le quali è stata svolta l'attività professionale;
 - k) l'indicazione della **sussistenza o meno di un accordo scritto** con il cliente e/o assistito sulla regolamentazione del compenso e i motivi per i quali tale accordo non sia sufficiente per richiedere l'ingiunzione di pagamento;
 - l) l'indicazione dell'**eventuale pendenza di altri procedimenti** derivanti da istanze connesse con quella presentata con particolare riferimento all'eventuale pendenza di procedimento disciplinare su istanza della parte ex assistita.
2. Per ciò che riguarda **l'attività stragiudiziale**, l'istanza deve contenere la precisa e dettagliata descrizione dell'attività professionale svolta.
3. Nel caso il parere sia richiesto per la liquidazione dei compensi per attività di **difesa d'ufficio**, l'istanza deve contenere la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine.

Art. 3) Nomina del consigliere relatore.

1. A seguito della presentazione dell'istanza il Referente della Commissione Opinamento Parcelle del Consiglio dell'Ordine provvede, senza indugio, ad assegnare il fascicolo a se stesso o a un Consigliere Relatore nominato tra i componenti la Commissione Opinamento Parcelle, secondo criteri di rotazione e di competenza.
2. Il Consigliere Relatore assume la qualifica di responsabile del procedimento.

Art. 4) Istruttoria del Consigliere relatore.

1. Il Consigliere Relatore, effettuate le valutazioni del caso ed esperite le ulteriori attività istruttorie ritenute utili, può convocare il professionista oppure concedere un termine per chiarimenti e per osservazioni scritte, eventualmente corredate da documentazione.
2. Se il professionista non fornisce i chiarimenti richiesti, decorso il termine di cui al paragrafo superiore la domanda di parere s'intenderà a tutti gli effetti abbandonata e il Consigliere Relatore ne disporrà l'archiviazione. Il Consiglio dell'Ordine provvederà alla restituzione degli atti che risultassero eventualmente ancora in suo possesso.

Art. 5) Poteri del Consigliere relatore e del Consiglio dell'Ordine.

Comunicazione del provvedimento.

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo i casi di proroga e sospensione, il Consigliere Relatore provvede personalmente all'emissione del parere di congruità sulla fede di

quanto esposto nella parcella del professionista, tramite provvedimento che deve essere sottoscritto dallo stesso relatore e da altro Consigliere dell'Ordine.

2. In merito alla forma del provvedimento, il Consigliere Relatore si limiterà ad apporre sulla copia dell'istanza un visto in guisa da esprimere il proprio parere di congruità. Il provvedimento in questione s'intenderà motivato in modo conforme alle considerazioni svolte dall'interessato nella propria richiesta relativamente ai criteri di determinazione dell'importo domandato nella parcella, al netto delle spese esenti e degli oneri fiscali e previdenziali.

3. In ogni caso, il parere eventualmente espresso dal COA, anche ai fini dell'art. 636 c.p.c., si limita a verificare la corrispondenza tra le prestazioni che si asseriscono effettuate e i relativi compensi già previsti dalle tariffe e ora dai parametri vigenti ai sensi dell'art. 13 c. 9 della L. 31/12/2012, n. 247. Ma non accerta l'effettività delle prestazioni stesse o il loro esatto adempimento, né impedisce al giudice eventualmente adito di valutare autonomamente il pregio e l'impegno dell'attività professionale prestata.

4. Le istanze per il riconoscimento della congruità di compensi superiori ad euro 20.000,00 (ventimila/00) devono essere approvati con delibera del Consiglio dell'Ordine. In tal caso, sempre nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo i casi di proroga e sospensione, il Consigliere Relatore dovrà chiedere di inserire apposito ordine del giorno alla prima riunione utile del Consiglio dell'Ordine. In quell'occasione, il Consigliere dovrà indicare il provvedimento da adottare, previa relazione illustrativa della questione. Nel caso dovesse emergere l'esigenza di particolari approfondimenti, il Consiglio dell'Ordine può assegnare al professionista un termine per chiarimenti e per osservazioni scritte, eventualmente corredate da documentazione.

5. Fino all'adozione del provvedimento finale, l'iscritto può rinunciare al parere.

6. La comunicazione dell'emissione del provvedimento all'iscritto è a cura e onere dell'Ufficio di Segreteria.

7. Tutte le comunicazioni in relazione al procedimento saranno effettuate a mezzo PEC o, in mancanza, con raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo, anche per il tramite della Segreteria del Consiglio dell'Ordine.

Art. 6) Termine finale del procedimento. Proroga e sospensione dei termini.

1. Il procedimento deve concludersi nel termine di 30 (trenta) giorni.

2. Il termine di cui sopra è sospeso nel caso il Consigliere relatore e/o il Consiglio convochino il professionista per chiarimenti e per osservazioni scritte.

3. Il termine di cui sopra è sospeso anche in caso di ricorso in prevenzione presentato dal cliente sulla parcella del professionista.

Art. 7) Ritiro documenti e tassa parere.

1. Il rilascio di copia del parere di congruità all'interessato, debitamente vidimato, è subordinato al versamento di una tassa parere pari al 2% (due per cento) dell'ammontare dei compensi liquidati, comprensivi delle spese forfetarie e/o generali, al netto delle spese esenti e degli oneri fiscali e previdenziali.

2. Il pagamento della tassa parere conferisce il diritto dell'interessato a ottenere una copia conforme del provvedimento adottato dal Consigliere relatore e/o dal Consiglio dell'Ordine, da ritirarsi dopo la deliberazione dello stesso.

3. A seguito dell'emissione del parere, ovvero della rinuncia allo stesso, l'istante deve ritirare tutta la documentazione depositata presso l'Ordine entro 30 (trenta) giorni. Decorso tale termine, la stessa sarà restituita all'iscritto con costi di spedizione a carico del destinatario.

Art. 8) Ricorso in prevenzione del cliente.

1. Il cliente può presentare ricorso al Consiglio dell'Ordine al fine di esperire il tentativo di conciliazione.

2. In questo caso, il Presidente del Consiglio dell'Ordine fissa un incontro tra le parti per esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 13, comma 9, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 9) Tentativo di conciliazione

1. La richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 13, comma 9, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 deve essere presentata in triplice copia presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine, e debitamente sottoscritta dall'interessato.
2. Il Presidente del COA, per il tentativo di conciliazione, può delegare il Consigliere Relatore o altro Consigliere della Commissione Opinamento Parcelle.
3. Il Presidente del COA o il Consigliere Relatore convocherà le parti dinanzi a sé ed esperirà il tentativo di conciliazione entro i successivi 30 (trenta) giorni.
4. In caso di esito positivo del tentativo, il Presidente del COA o il Consigliere delegato redigerà verbale sottoscritto dal medesimo e dalle parti interessate.
5. Il rilascio di copia conforme del verbale agli interessati, debitamente vidimato, è subordinato al versamento di una tassa pari al 2% (due per cento) dell'ammontare dei compensi liquidati, comprensivi delle spese forfetarie e/o generali, al netto delle spese esenti e degli oneri fiscali e previdenziali, a carico delle parti in solido.
6. L'esito negativo potrà essere attestato dal Presidente del COA o dal Consigliere delegato.
7. La consegna di una copia semplice del verbale per ciascuna delle parti è subordinata al rimborso di eventuali spese di segreteria sostenute dall'Ordine.

Art. 10) Pagamento tassa pareri.

Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente con versamento diretto alla Segreteria dell'Ordine o con bonifico sul conto corrente bancario dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro.

Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine di Pesaro nella riunione del 16/12/2016, entra in vigore dall'1/1/2017.

Allegato A:

- Modello di ricorso in prevenzione.
- Modello per tentativo di conciliazione di cui all'art. 13, comma 9, della L. 31/12/2012 n. 247.

Allegato B:

- Modello (facoltativo) da allegare alla parcella e all'istanza di parere di congruità dei compensi professionali.